



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE  
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI  
RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
*Ufficio 6*

### **REGIONI E PROVINCE AUTONOME SEDI**

e, p.c.: Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS  
SEDE

Arma dei Carabinieri  
Raggruppamento CITES  
Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi  
c.a. Gen. Giorgio Maria Borrelli  
frm43926@pec.carabinieri.it

Comando della Polizia di Stato  
Cor.se att.ne della POLIZIA POSTALE  
dipps121.00R0@pecps.poliziadistato

Guardia di Finanza  
Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche  
I Gruppo – 1° Sezione  
rm2200000p@pec.gdf.it

Ufficio 8  
SEDE

UVAC e Pcf  
SEDI

Oggetto: pubblicizzazione su internet di fiere e mostre di animali da compagnia nelle quali vengono vendute/cedute anche specie *non da compagnia*.

Relativamente allo svolgimento di mostre e fiere di animali da compagnia nel territorio nazionale pubblicizzate su internet (pet-show esotica allegato), la Scrivente Direzione Generale specifica che le specie detenibili come animale da compagnia sono solamente quelle elencate nell'Allegato I del Reg 2016/429.

In particolare si evidenzia che i mammiferi da compagnia possono essere esclusivamente *i cani, i gatti, i furetti nonché i roditori e i conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare*. Esemplari delle specie del suddetto allegato possono quindi essere detenute sia da operatori di stabilimenti autorizzati, sia da privati cittadini *all'interno della propria abitazione a fini privati non commerciali* ai sensi dell'Art. 4, punto 11 e punto 27, del Reg. 2016/429. Tra gli stabilimenti sono inclusi gli allevamenti *amatoriali di animali da compagnia*, registrati in BDN ai sensi del Dlgs 134/2022 art. 2 comma 1 lettera aa), categoria per la quale finora è prevista l'entità delle fattrici detenibili solo per cani, gatti e furetti, ai sensi del DM 7 marzo 2023, Allegato 1 punto 2.4. punto 1

lettera B. Per le altre specie saranno date indicazioni nei provvedimenti che verranno emessi successivamente dal Ministero della Salute.

Le specie non incluse nell'Allegato I al reg 2016/429 sono detenibili solo da stabilimenti registrati in Banca Dati Nazionale dai Servizi Veterinari della ASL, ai sensi del Dlgs 134/2022, del DM 7 marzo 2023 e del DM 2 novembre 2023 e possono essere ceduti solamente ad un altro stabilimento, con il relativo certificato di accompagnamento o la Certificazione emessa sul sistema TRACES in caso di movimentazioni intracomunitarie con arrivo diretto dell'animale presso lo stabilimento indicato nello stesso documento; a tal fine lo stabilimento e l'operatore devono essere registrati presso gli Uffici UVAC.

Si segnala, inoltre, che spesso a tali mostre/fiere e mercati ci sono espositori che partecipano in seguito a introduzione di animali selvatici ed esotici nel territorio nazionale e quindi, anch'essi, non devono cederle specie non da compagnia a privati cittadini.

Oltre alle fiere e alle mostre in questione, l'impossibilità di introdurre e/o di cedere specie non da compagnia a privati cittadini si applica anche alle attività svolte dai *negozi di animali, dalle altre forme di commercio/cessione di animali, dagli allevamenti, dai trasportatori, comprese le vendite on line.*

In attesa del perfezionamento del SINAC, della gestione del Sistema di identificazione e registrazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) ma anche del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti di cui all'art. 2 comma 3 del Dlgs 134/2022, *e agli animali in essi detenuti*, e delle relative istruzioni, si rappresenta la necessità urgente che le Regioni e le Province autonome attraverso i Servizi veterinari competenti svolgano attività di vigilanza su tali mostre/fiere e mercati compagnia dove vengono esposti anche per cessione/vendita esemplari di specie selvatica ed esotica che non possono essere considerati animali da compagnia; in particolare necessario verificare la tracciabilità degli animali e il loro stato sanitario, compresi i documenti necessari alla loro introduzione nel territorio nazionale.

Si evidenzia, infine, che la cessione nazionale di animali deve essere accompagnata, secondo la fattispecie, da un documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Dlgs 134/2022 o ai sensi dell'art. 6 del DM 2 novembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Filippini